

## Discarica di rifiuti e manufatti ad essa funzionalmente destinati

Cass. Sez. III Pen. 14 marzo 2018, n. 11568 - Rosi, pres.; Andronio, est.; Picceri, ric. (*Conferma App. Milano 26 maggio 2017*)

*Deve essere ricompresa nel concetto di discarica abusiva anche la realizzazione di quei manufatti che sono funzionalmente destinati alla discarica stessa poiché nel concetto di discarica - come individuato dall'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36 del 2003 - non devono essere ritenuti compresi solo i rifiuti depositati, ma anche il suolo, eventualmente oggetto di trasformazioni finalizzate al suo utilizzo, e le opere edilizie, permanenti o precarie, realizzate per la collocazione e la gestione dei rifiuti e del sito. Si tratta, infatti, di elementi la cui presenza, consentendo in linea di massima una maggiore capacità di smaltimento, contribuisce in modo significativo alla compromissione dell'ambiente che la norma penale intende evitare.*

(*Omissis*)

### FATTO

1. - Con sentenza del 26 maggio 2017, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 17 gennaio 2017, con la quale l'imputato era stato condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti della Città metropolitana di Milano, per: A) il reato di cui agli artt. 256, commi 1, lettera a), in relazione all'art. 212, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di proprietario di un autocarro, effettuava il trasporto di rifiuti non pericolosi, prodotti da un'attività di costruzione e demolizione, in mancanza dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali; B) il reato di cui all'art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di titolare di una ditta individuale, realizzava e gestiva una discarica in mancanza di autorizzazione su un'area sottoposta a tutela paesaggistica, attraverso l'accumulo di terre da scavo miste a rifiuti da attività di demolizione, pneumatici, ulteriori rifiuti di demolizione, generando un degrado ambientale per la presenza e le modalità di accumulo dei suddetti rifiuti, destinati a permanere nel luogo con carattere di definitività; C) il reato di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere realizzato la discarica di cui sopra in area sottoposta a vincolo paesaggistico in mancanza di autorizzazione.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di impugnazione, si lamenta la mancata assunzione di una prova contraria avente il carattere di decisività, relativa alla quantità di rifiuti insistenti nell'area. Non si sarebbe considerato che l'imputato aveva affermato che, in ottemperanza dell'ordine di sgombrò della pubblica amministrazione, i materiali erano stati da lui inviati in altra discarica, con l'ausilio di un'impresa che aveva emesso regolare fattura. Considerando gli importi relativi - secondo la prospettazione difensiva - emergerebbe che dal terreno dell'imputato erano state mosse 9 t di rifiuti e non 332, come risultante dalla testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto all'accertamento. Alla luce di tale precisazione, la difesa aveva chiesto, al fine di verificare l'esatta consistenza dei rifiuti insistenti sul sito, di acquisire la fattura attestante le operazioni di sgombrò dell'area. La Corte d'appello aveva invece negato tale acquisizione, pur trattandosi di una prova contraria, finalizzata anche alla determinazione della gravità del reato e, dunque, della pena.

2.2. - In secondo luogo, si deduce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza quanto al reato di cui al capo C. Secondo la prospettazione difensiva, si è contestato all'imputato di avere realizzato una discarica in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, mentre lo stesso era stato poi condannato per avere indebitamente edificato dei manufatti atti a ricoverare i propri attrezzi e mezzi sul terreno di sua proprietà. Egli non avrebbe comunque esercitato il suo diritto di difesa quanto a tali manufatti.

2.3. - Con un terzo motivo di doglianza, riferito al capo A dell'imputazione, si deduce l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che l'imputato aveva regolarmente presentato domanda di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali - sezione regionale della Sicilia ed era stato ivi iscritto a far data dal 31 ottobre 2006. Aveva poi presentato domanda di rinnovo di iscrizione il 24 dicembre 2011 e la domanda era stata rigettata dalla sezione regionale della Sicilia per mancanza dei requisiti. Non si sarebbe considerato che la cancellazione dell'impresa individuale dell'imputato dall'Albo dei gestori ambientali era intervenuta solo con un provvedimento del 5 settembre 2013, quindi in data successiva alla presunta commissione del fatto illecito contestato. In particolare, secondo la difesa, il rigetto della domanda di aggiornamento dell'iscrizione all'Albo, avvenuto il 21 marzo 2012, non era causa automatica di cancellazione dell'impresa, ma, al più, motivo per fondare la legittimità di un susseguente provvedimento di cancellazione. Tale interpretazione emergerebbe dal tenore letterale del provvedimento in questione nel quale si "dispone" la cancellazione per vari motivi, tra i quali è menzionato il rigetto della domanda di aggiornamento dell'iscrizione. Il provvedimento di cancellazione del 5 settembre 2013 reca, inoltre, l'indicazione dei mezzi e dei tempi per l'eventuale impugnazione; e tale indicazione avrebbe senso solo se fosse questo il provvedimento effettivamente incidente sulla sfera giuridica dell'interessato.

2.4. - Si denunciano, in quarto luogo, vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di discarica abusiva. Non si sarebbe considerato che: il terreno occupato della discarica era di modeste dimensioni; il quantitativo di rifiuti rinvenuti era scarso; il materiale era molto omogeneo, tanto che era stato effettuato un unico campionamento; i 36 pneumatici rinvenuti nell'area erano finalizzati al ricambio degli autocarri dell'imputato e non erano, dunque, rifiuti; mancava il degrado anche solo tendenziale dello stato dei luoghi, trattandosi di rimanenze edili facilmente rimovibili; in ogni caso, l'area si trovava a circa 1 km da una discarica autorizzata; mancava il requisito dell'abbandono dei rifiuti in tempi diversi e reiterati, perché si trattava di un deposito temporaneo e occasionale di rimanenze da riutilizzare in un prossimo futuro.

2.5. - Si lamenta, infine, quanto alla determinazione della pena in misura superiore ai minimi edittali, la mancata considerazione degli elementi a favore dell'imputato, quali: il fatto che egli si era prontamente attivato per la rimozione delle rimanenze edili; la circostanza che la presunta discarica si trovava a poca distanza da una discarica autorizzata e, comunque, in un'area poco pregevole; il fatto che i rifiuti erano stati depositati dall'imputato poco prima e in via temporanea.

## DIRITTO

3. - Il ricorso è infondato.

3.1. - Il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta, in sostanza, la mancata acquisizione della fattura attestante le operazioni di sgombrò dell'area - è infondato.

La motivazione fornita dalla Corte d'appello a sostegno del diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale risulta, infatti, pienamente logica e coerente, laddove evidenzia che il quadro probatorio relativo all'entità della discarica abusiva risulta sufficientemente chiaro e che la fattura, in quanto documento di natura meramente fiscale, non può certo assurgere a prova del quantitativo di rifiuti rinvenuti, già accertato in modo puntuale degli operanti, ben potendo essere che lo smaltimento degli stessi per realizzare lo sgombrò della discarica abusiva sia stato effettuato in maniera sua volta abusiva o, comunque, fiscalmente irregolare. Si tratta, perciò, di una prova che risulta del tutto priva del requisito della necessità ai fini della decisione (art. 603 c.p.p.), perché del tutto incerta ed avente per oggetto un profilo già ampiamente coperto da univoche risultanze istruttorie.

3.2. - Infondato è anche il secondo motivo di doglianza, con cui si deduce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza quanto al reato di cui al capo C. Non vi è dubbio che l'imputazione si riferisca alla realizzazione di una discarica abusiva. Nondimeno - come ben evidenziato dai giudici d'appello - deve essere ricompresa nel concetto di discarica abusiva anche la realizzazione di quei manufatti che sono funzionalmente destinati alla discarica stessa, ancorché non espressamente menzionati nel capo d'imputazione. Va infatti rilevato che, nel concetto di discarica - come individuato dall'art. 2, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 36 del 2003 - non devono essere ritenuti compresi solo i rifiuti depositati, ma anche il suolo, eventualmente oggetto di trasformazioni finalizzate al suo utilizzo, e le opere edilizie, permanenti o precarie, realizzate per la collocazione e la gestione dei rifiuti e del sito. Si tratta, infatti, di elementi la cui presenza, consentendo in linea di massima una maggiore capacità di smaltimento, contribuisce in modo significativo alla compromissione dell'ambiente che la norma penale intende evitare. Anche a prescindere dalle considerazioni appena svolte in punto di diritto, deve in ogni caso osservarsi che, dalla semplice lettura della pag. 8 della sentenza di primo grado, emerge che l'imputato non è stato condannato soltanto per l'edificazione di manufatti finalizzati all'esercizio della discarica abusiva, ma, più in generale, per la discarica stessa, comprensiva di tali manufatti. Egli ha dunque pienamente esercitato anche in concreto il suo diritto di difesa quanto alla fattispecie oggetto dell'imputazione, la quale corrisponde pienamente a quella oggetto della condanna.

3.3. - Anche il terzo motivo di doglianza è infondato. La prospettazione difensiva si basa sull'assunto che l'iscrizione dell'imputato all'Albo dei gestori ambientali - sezione regionale della Sicilia sarebbe venuta meno solo con il provvedimento di cancellazione del 5 settembre 2013 e, quindi, in data successiva alla presunta commissione del fatto illecito contestato. Tale prospettazione si scontra, però, con la ricostruzione dei fatti proposta dalla stessa difesa, laddove nel ricorso si afferma che l'imputato, iscritto all'Albo dei gestori ambientali - Sezione regionale della Sicilia a far data dal 30 ottobre 2006, aveva poi presentato domanda di rinnovo di iscrizione il 24 dicembre 2011; domanda che era stata rigettata il 21 marzo 2012. L'imputato ammette, cioè, di avere richiesto il rinnovo del suo titolo dopo cinque anni, come previsto dall'art. 212, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, anche nella formulazione vigente all'epoca dei fatti; e la ragione di tale richiesta era proprio la scadenza dell'iscrizione, verificatasi il 30 ottobre 2011, ovvero cinque anni dopo rispetto alla data di iscrizione indicata dallo stesso ricorrente. La condotta contestata è abusiva, perché successiva rispetto a tale scadenza e nessuna rilevanza possono assumere, in senso contrario, né il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo né il successivo provvedimento di cancellazione dall'Albo. Il primo ha infatti per oggetto il diniego del rinnovo dell'iscrizione e, dunque presuppone che l'iscrizione dell'imputato all'Albo fosse già scaduta prima della presentazione della domanda di rinnovo; ed è comunque un provvedimento negativo, che esclude, anche sul piano meramente soggettivo, che l'imputato potesse fare affidamento incolpevole sulla permanenza di una sua iscrizione all'Albo. Il secondo ha per oggetto il provvedimento, meramente formale, di cancellazione dall'Albo; provvedimento che non ha natura costitutiva, rappresentando la semplice presa d'atto dell'avvenuta scadenza dell'iscrizione e del mancato rinnovo della stessa in epoca precedente.

3.4. - Il terzo motivo di doglianza - con cui si denunciano vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di discarica abusiva - è inammissibile, perché basato su considerazioni di fatto in parte generiche e in parte puntualmente smentite, con conforme valutazione, dai giudici di primo secondo grado. È sufficiente qui richiamare sinteticamente le considerazioni già svolte nella sentenza d'appello circa: l'entità dell'area occupata (maggiore di quella indicata dalla difesa); il quantitativo dei rifiuti (determinato con precisione dalla polizia giudiziaria in misura ben superiore a quella indicata dalla difesa); la mescolanza degli stessi (rispetto alla quale, la circostanza che sia stato effettuato un unico campionamento nulla conferma e nulla smentisce); lo stato di degrado e le modalità di conservazione dei pneumatici rinvenuti nell'area (la cui destinazione a un successivo utilizzo risulta, pertanto, impossibile); il degrado dello stato dei luoghi (la cui insussistenza era asserita già nell'atto di appello in via del tutto generica); l'abbandono dei rifiuti in tempi diversi (visti i quantitativi, le modalità di accatastamento e la non inutilizzabilità dei materiali). Del tutto erronea risulta, poi, la prospettazione difensiva secondo cui l'area era priva di pregio perché si trovava a circa 1 km da una discarica autorizzata. Risulta infatti pacifico che l'area stessa era sottoposta a vincolo paesaggistico; vicolo che ben può riguardare luoghi già urbanizzati o addirittura «compromessi», al fine di evitarne l'ulteriore «compromissione».

3.5. - Del pari generiche sono le doglianze difensive relative alla determinazione della pena in misura superiore ai minimi edittali, a fronte delle analitiche considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, e confermate nella sentenza di appello, circa la gravità del fatto e la natura dolosa delle condotte contestate. E risultano manifestamente insussistenti gli elementi dedotti dalla difesa, che non sarebbero stati valutati dai giudici di merito. In particolare, la circostanza che l'imputato si sia prontamente attivato per la rimozione delle rimanenze edili non può essere valutata a suo favore, avendo egli semplicemente dato esecuzione ad una parte dei provvedimenti amministrativi rivoltigli in tal senso. Mentre risulta smentita dai fatti - come visto - l'asserzione secondo cui i rifiuti erano stati depositati dall'imputato poco prima e in via temporanea.

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Città metropolitana di Milano, liquidate in euro 1755,00 oltre accessori di legge.

*(Omissis)*

## Discarica di rifiuti e manufatti ad essa funzionalmente destinati

1. *Introduzione.* Con la sentenza in esame la Suprema Corte di cassazione ha sancito un principio che riguarda il concetto di discarica abusiva e le connessioni funzionali con tutti i manufatti che sono destinati ad essa ed i quali concorrono a connotare ulteriormente il degrado della zona interessata. In virtù di tale legame quasi teleologico, la Suprema Corte ha statuito come anche tali manufatti debbano essere considerati parte della discarica stessa, in base ad un ragionamento che vedremo nelle righe seguenti.

2. *I fatti di causa.* Tuttavia, prima di analizzare nel dettaglio la questione affrontata dalla Cassazione, ed i relativi risvolti di diritto sostanziale che qui riprenderemo, è opportuno ricordare brevemente i principali fatti di causa che caratterizzano la pronuncia qui oggetto di commento.

La Corte di appello di Milano confermava una sentenza del Tribunale di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152/2006 – «raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione» –, di cui all'art. 256, comma 3 del medesimo decreto – «realizzazione o gestione di discarica non autorizzata», nel caso di specie su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico – e, infine, per i reati di cui all'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, norma che punisce chi realizza discariche in siti sottoposti a vincolo paesaggistico.

L'imputato si rivolgeva alla Suprema Corte di cassazione tramite ricorso fondato su diversi motivi.

Il primo riguardava la mancata assunzione di una prova contraria avente, in base a quanto dedotto dalla difesa, carattere di decisività: il ricorrente lamentava, in particolar modo, che il Tribunale di secondo grado non aveva posto la lente sulla quantità dei rifiuti<sup>1</sup>, parte dei quali erano stati riposti, in seguito all'ordine di sgombrò della pubblica amministrazione, in altra discarica ad opera di un'impresa che aveva emesso regolare fattura<sup>2</sup>, mezzo attraverso il quale si voleva avvalorare la tesi della liceità delle condotte e dell'intento di ottemperare.

Il secondo invece riguardava la mancata correlazione tra imputazione e sentenza: la difesa opponeva come non fosse stato concesso diritto di difesa in merito ad alcuni manufatti, atti ad essere deposito di attrezzi, fatti sul terreno di proprietà del ricorrente. Su questo motivo, in particolare, si sviluppa il ragionamento della Corte.

Il terzo riguardava la contestazione del primo reato, che presuppone la mancanza dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali: invero, la difesa contestava come la richiesta fosse avvenuta prima della commissione del fatto illecito e che il rigetto della stessa fosse successivo.

Il quarto ed ultimo motivo riguardava invece l'erronea qualificazione di discarica abusiva in merito ai reati contestati al ricorrente poiché si parla di un terreno di modeste dimensioni, con un degrado facilmente riparabile con un singolo campionamento, a distanza di 1 km dalla prima discarica autorizzata e perché alcuni dei rifiuti rimasti altro non erano che oggetti funzionali all'attività del ricorrente<sup>3</sup>.

3. *L'infondatezza del ricorso: il concetto di discarica abusiva nella normativa e nella giurisprudenza.* La Corte di cassazione ritiene il ricorso infondato in tutti i suoi punti. Ma prima di commentare il rigetto del secondo motivo, che in tal sede risulta quello più interessante per i riferimenti ad alcuni interessanti aspetti di diritto sostanziale, è opportuno richiamare brevemente il primo ed il terzo motivo di rigetto.

Circa il primo e la posizione della fattura emessa dalla società che ha smaltito inizialmente il sito, i giudici della Suprema Corte riprendono un indirizzo che, ciclicamente affrontato da una considerevole produzione giurisprudenziale, ormai è un caposaldo dell'interpretazione sul tema: la fattura non può essere considerata come una prova dotata dei connotati di necessità, sia perché rimane un documento

<sup>1</sup> Il ricorrente allega la documentazione circa 9 tonnellate di rifiuti riposti in altra discarica e non i 352 opposti dall'accusa.

<sup>2</sup> La medesima fattura è da considerare come la prova contraria opposta dal ricorrente.

<sup>3</sup> Si parla di pneumatici di autocarro.

fiscale sia perché non dà prova del fatto che l'impresa abbia svolto le operazioni in maniera lecita<sup>4</sup>.

Circa il terzo, invece, la Suprema Corte reputa infondate le opposizioni della difesa, in quanto anche se l'iscrizione del ricorrente all'Albo dei gestori ambientali è venuta meno con il provvedimento di cancellazione, emesso dopo la commissione del fatto illecito, è anche vero che il ricorrente aveva chiesto il rinnovo, successivamente rifiutato. Come statuito dalla Corte, l'imputato avrebbe quindi chiesto il rinnovo del suo titolo dopo cinque anni<sup>5</sup> e il motivo di tale richiesta è stata la scadenza dell'iscrizione, avvenuta a distanza di cinque anni rispetto al data di iscrizione indicata dal ricorrente nei gradi precedenti. La condotta è quindi abusiva, poiché successiva a tale scadenza: non rileva dunque l'istanza di rinnovo.

Prima di soffermarci sul secondo motivo, il più importante, è bene richiamare in questa sede alcuni aspetti di diritto sostanziale che saranno di sicuro supporto per un inquadramento più efficace della problematica. Bisogna partire dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante *Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*: la normativa qui richiamata definisce discarica una «area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno»<sup>6</sup>. Tale norma ha il relativo apparato sanzionatorio. Invero, l'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, sanziona «chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata (...) con la pena da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del comparsa al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi». È questo il reato di discarica abusiva.

Appare pacifico come nell'intenzione del legislatore non si voglia colpire solo quelle condotte che si estrinsecano nel mero deposito non autorizzato di rifiuti ma tutte quelle condotte che, strumentalmente, concorrono al degrado ambientale attraverso una serie di azioni indiscutibilmente mirate alla formazione della stessa condotta ivi compresa, pertanto, la presenza di materiale strumentale. Non si potrebbe infatti nemmeno parlare di reato di smaltimento abusivo, in quanto, come recente giurisprudenza ha affermato<sup>7</sup>, nella fattispecie qui oggetto di commento ci sono tutti quegli elementi costitutivi che caratterizzano il concetto di discarica stessa, ossia accumulo ripetuto di rifiuti e non occasionale, l'eterogeneità delle masse accumulate, un abbandono definitivo e non temporaneo ed un degrado non tendenziale delle superfici interessate.

Sulla scorta di tali insegnamenti, la Corte di cassazione ha considerato infondato il ricorso, fornendo una specifica interpretazione in merito alla lettura dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. In base al dettato di questa norma il concetto di discarica si offre ad una qualificazione composita ed eterogenea, comprendendo, quindi «il suolo, eventualmente oggetto di trasformazioni finalizzate al suo

<sup>4</sup> La produzione giurisprudenziale sul tema del valore probatorio della fattura è di notevole grandezza. Per *brevitas* qui si riportano: Cass. Sez. II Civ. 18 febbraio 1995, n. 1798, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 379; Cass. Sez. III Civ. 3 luglio 1998, n. 6502, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1101; Cass. Sez. II Civ. 21 luglio 2003, n. 11343, in *Foro it.*, 2004, I, 1184; Cass. Sez. III Civ. 17 dicembre 2004, n. 23499, in in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 12; Cass. Sez. III Civ. 13 giugno 2006, n. 13651, in *Giust. civ. Mass.*, 6; Cass. Sez. I Civ. 15 gennaio 2009, n. 806, *ivi*, 2009, 1, 58; Cass. Sez. III Civ. 28 giugno 2010, n. 15383, *ivi*, 2010, 6, 966; Cass. Sez. II Civ. 5 agosto 2011, n. 17050, in *Diritto&Giustizia*, 24 novembre 2011; Cass. Sez. II Civ. 13 gennaio 2014, n. 462, in *Guida al diritto*, 2014, 14, 53.

<sup>5</sup> Come previsto, peraltro, dall'art. 216, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, norma vigente all'epoca dei fatti.

<sup>6</sup> Pertanto, l'esercizio della discarica è ammesso solo se si è in possesso della relativa autorizzazione ex art. 208, d.lgs. n. 152/2006.

<sup>7</sup> Corte di Cass. Sez. III Pen. 20 settembre 2012, n. 36021, Di Gangi ed a., in questa Riv., 2012, 729.



utilizzo e le opere edilizie permanenti o precarie, realizzate, per la collocazione e la gestione dei rifiuti del sito». La presenza di siffatti elementi non è da ritenersi slegata dal solo deposito di materiali, poiché di fatto concorre ad una maggiore capacità di smaltimento, aumentando l'indice di compromissione dell'ambiente, la cui evitabilità è *ratio* primaria e scopo della norma. I giudici della Suprema Corte non hanno quindi tardato nel decostruire l'intera argomentazione della difesa, la quale opponeva una presunta mancanza dell'esercizio del diritto di difesa in merito ai manufatti presenti sul suolo incriminato: questi fanno parte dell'intero apparato accusatorio che riguarda il reato di discarica abusiva, pertanto il diritto alla difesa è stato correttamente esercitato.

4. *Un'ulteriore caratterizzazione del reato di discarica abusiva ed i legami col vincolo paesaggistico.* L'ultimo punto della sentenza è certamente interessante, sebbene non riguardi precipuamente il principio di diritto sopra esposto sulla natura dei manufatti e la loro intrinseca connessione con il reato. La Corte di cassazione ha però colto l'occasione per delimitare, ancora una volta, i connotati del reato in riferimento alla fattispecie oggetto della pronuncia. Nel caso giudiziario di specie si parla di un'area vasta, con un quantitativo copioso di rifiuti, con carattere eterogeneo ed elevato stato di degrado dell'area, avallato dall'abbandono non temporaneo dei rifiuti sull'area. Tali elementi erano già stati rilevati dal giudice di secondo grado, ragion per cui la Corte di cassazione non ha aggiunto ulteriori elementi a caratterizzazione del reato, premurandosi solo di ribadire l'assoluta coerenza tra imputazione e sentenza. Ma l'appunto più interessante del rigetto di tale motivo di doglianza è quello circa l'apposizione del vincolo paesaggistico al territorio indicato: una discarica e non certo un bene culturale di interesse storico o naturalistico.

La difesa muoveva dal fatto che tale vincolo non potesse essere opportuno, trattandosi non di un'area considerata di pregio, essendo a pochi km da una discarica autorizzata e quindi inidoneo ad essere difeso dal vincolo. L'argomentazione sollevata dalla difesa sul tema è figlia di quella non proprio facile distinzione – complice forse un'eccessiva e confusa produzione normativa sul tema – che si è venuta a creare tra tutela dei valori ambientali e paesaggio. Prima di giungere alla risposta data dalla Corte di cassazione è bene ricordare alcune specificazioni.

Il punto di partenza è che il concetto di ambiente è sempre stato composito ed articolato, così come più volte ricordato da autorevole dottrina<sup>8</sup> e non sempre sono state chiare le sue diverse estrinsecazioni: in particolare si è ritenuto che l'ambiente non debba essere solo considerato come il mantenimento di un equilibrio biologico ma anche come quell'insieme di caratteristiche che rendano più salubre l'ambiente per l'essere umano, intervenendo, come elemento caratterizzante il concetto di ambiente, anche quello della tutela della salute umana. L'evoluzione del concetto di ambiente è stata caratterizzata inizialmente da una visione fisica dell'ambiente come agglomerato biologico-vegetale, e quindi unicamente tutelabile in funzione della sua estrinsecazione nella realtà fenomenica: le sempre maggiori connessioni delle problematiche dell'ambiente *strictu sensu* con le vicende umane, in particolar modo legate alla salute umana, han fatto sì che la semantica del termine «ambiente» si arricchisse anche di elementi caratterizzanti ulteriori, come la già citata tutela della salute umana e, ad esempio, la gestione urbanistica del territorio, dimensione attraverso la quale si è voluto avvalorare il principio dello sviluppo sostenibile connesso ad una sapiente e razionale gestione del territorio<sup>9</sup>.

Il paesaggio, il cui inquadramento ermeneutico ha sollevato numerosi dubbi interpretativi in passato, rientra anche nel concetto di ambiente<sup>10</sup> universalmente inteso, tant'è che la legge Galasso – legge n.

<sup>8</sup> Pioniere di questo tentativo d'ordine è M.S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in M. ALMERIGHI - G. ALPA (a cura di), *Diritto ed ambiente: materiali di dottrina e giurisprudenza*, vol. 1, 1984-1987, 29-67.

<sup>9</sup> A. PREDIERI, *Aspetti della legislazione vigente in materia di gestione del territorio e delle risorse e prospettive di riforma*, Relazione al Convegno di Firenze 1974, in *Regione Toscana*, Atti del Convegno *Politica regionale dell'ambiente*, Firenze, 1975. Il Predieri, sposando la tesi del Giannini, sottolineava l'eterogeneità del concetto di ambiente ed il suo essere ago della bilancia nella valutazione di interessi pubblici, quindi strettamente legati alla tutela del territorio, e privati, legati ad inquinamento e salute dei cittadini. In particolar modo sosteneva come ambiente fosse la «capacità di gestione dei due elementi tra interessi pubblici e privati al fine di conseguire sotto il profilo pratico risultati ed interessi in ambiente salubre.»

<sup>10</sup> Il bene «paesaggio» trova legittimità costituzionale all'art. 9.

431/1985 – aveva introdotto il vincolo paesaggistico-ambientale: le successive difficoltà ermeneutiche circa quella sottile linea che divide paesaggio ed ambiente hanno portato la giurisprudenza a sancire che il paesaggio, e la relativa tutela, non deve rilevare da un punto di vista solo meramente estetico ma anche dal punto di vista di tutela da quelle attività invasive che possano deteriorarne l'equilibrio, con ripercussioni anche sull'uomo, oltre che sul complesso biologico in senso stretto<sup>11</sup>. Tale nozione omnicomprensiva di ambiente, già oggetto di una rivoluzionaria pronuncia della Consulta – sent. n. 641/1987<sup>12</sup> – che poneva come scopo della tutela ambientale<sup>13</sup> la qualità della vita umana non può che essere il *discrimen* per capire al meglio la natura del vincolo paesaggistico su quello che, effettivamente, non è un bene di pregio.

È pacifico come un'area che sia già soggetta ad un degrado in stato avanzato, e che possa ulteriormente recare danno all'ambiente circostante – e all'uomo – rientri perfettamente come oggetto di tutela di un vincolo paesaggistico, a nulla servendo l'aprioristica convinzione che debba riguardare, necessariamente, un bene di «straordinaria bellezza»<sup>14</sup>. Per questi motivi, è assolutamente condivisibile l'inciso finale della Corte di cassazione nella sentenza in esame, secondo il quale il vincolo paesaggistico, in ossequio al carattere composito e alle indiscutibili connessioni ambiente-paesaggio, possa, e debba, riguardare anche aree compromesse, al fine di impedirne un'ulteriore compromissione. Del resto, è stata la stessa sapiente giurisprudenza costituzionale sopra menzionata a classificare l'ambiente come criterio determinativo della qualità della vita, senza astratte finalità estetizzanti.

A suggellare la tesi della Corte di cassazione e quindi il valore del legame tra vincolo paesaggistico ed aree degradate, interviene anche la normativa sui piani paesaggistici. È noto infatti come finalità della pianificazione paesaggistica sia, oltre che la conservazione e la valorizzazione, anche il recupero degli aspetti e caratteri del territorio che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale alla definizione della quale concorre «l'azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni»<sup>15</sup>. Il concetto di recupero, ovviamente, fa riferimento a tipologie di situazioni ambientali per definizione soggette a degrado estetico che ha impatto anche su eventuali situazioni umane come può essere la salute ed il diritto ad un ambiente salubre. Invero, l'art. 2 della Convenzione di Firenze sul paesaggio conferma le «aree degradate» quale campo di applicazione delle norme relative alla pianificazione paesaggistica.

Il valore normativo dato al degrado è un valore che va ben oltre la cura estetica del paesaggio. Il paesaggio è infatti soggetto ad una definizione strettamente collegata all'*idem sentire* del popolo, o meglio come il contesto delle interrelazioni umane ed il contesto nel quale queste possano subire un qualunque tipo di pregiudizio connesso alla sua condizione. Ne deriva, quindi, che è impensabile sottrarre a vincolo paesaggistico un'area già di per sé degradata solo perché è apparentemente irrecuperabile. La *ratio* del vincolo paesaggistico su aree di questo tipo sta proprio anche nella necessità di intervenire per restituire alla collettività uno spazio dove l'attività umana possa esplicarsi senza rischi.

Si ricordi, infine, come contenuto del «Piano paesaggistico»<sup>16</sup> sia anche l'individuazione di aree da riqualificare perché compromesse, oltre che le aree da tutelare e conservare in quanto espressione del paesaggio oggetto del Piano.

*Antonio Cormaci*

<sup>11</sup> Corte di Cass. Sez. III Civ. 19 giugno 1996, n. 5650, in *Riv. giur. amb.*, 1997, 679.

<sup>12</sup> Corte costituzionale 30 dicembre 1987, n. 641, in *Quaderni regionali*, 1988, 847.

<sup>13</sup> E dunque, per estensione, anche del paesaggio.

<sup>14</sup> Così la laconica quanto efficace locuzione offerta dal T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I 10 gennaio 2005, n. 43, riferita ai beni paesaggistici.

<sup>15</sup> Così l'art. 1 della *Convenzione sul paesaggio* siglata a Firenze il 20 ottobre 2000.

<sup>16</sup> Così come disciplinato dagli artt. 143-145 del d.lgs. n. 42/2004, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.